



COMUNE DI SENNORI

CITTÀ METROPOLITANA DI SASSARI

Via Brigata Sassari, 13 – Tel. 079/3049200- Fax 079-3049245 - PEC protocollo.sennori@pec.comunas.it

AREA PEDAGOGICO EDUCATIVA E SOCIO ASSISTENZIALE

FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNUALITÀ 2026 **L. 431/98 - Art.11 D.M. 7 giugno 1999 - D.M. 290 19 luglio 2021 - DGC n. 160 del 10.09.2026** **BANDO PERMANENTE**

Articolo 1. Finalità

Il presente bando è finalizzato a sostenere i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari a uso abitativo di proprietà privata o pubblica, Riconducibili alle tipologie contrattuali previste dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431, appartenenti a nuclei familiari in condizioni di fragilità economica.

Articolo 2. Principali riferimenti normativi

- Legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 11;
- Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 36/36 del 9 luglio 2025;
- Delibera della Giunta Comunale n. 160 del 10.09.2026.

Art. 3. Destinatari e Requisiti per l'accesso al contributo

Sono destinatari dei contributi i titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata o pubblica site nel Comune di Sennori e occupate a titolo di abitazione principale. Il contratto deve risultare regolarmente registrato e riferito ad un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo del richiedente. Tale condizione deve sussistere per il periodo al quale si riferisce il contratto di locazione. Non è necessario che il richiedente sia titolare di un contratto di locazione al momento della presentazione della domanda, ma che sia titolare di un contratto di locazione anche per un periodo limitato dell'anno al quale si riferisce il bando.

Sono ammessi al contributo anche i titolari di contratti di sublocazione e i titolari di contratti di locazione transitoria.

Il contributo è concesso anche qualora il canone non sia stato corrisposto dal richiedente, ma da un componente del nucleo.

Requisiti generali

1. residenza anagrafica nel Comune di Sennori sussistente al momento della presentazione della domanda o per il periodo relativamente al quale si richiede il contributo.
2. titolarità di un contratto di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata site nel Comune di Sennori e occupate a titolo di abitazione principale;

N.B. Oltre ai suddetti requisiti, per gli immigrati extracomunitari è necessario il possesso di un regolare titolo di soggiorno.

Sono esclusi dai benefici:

- I titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9, nonché nelle categorie catastali riferite ad usi non abitativi.
- I nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 13/1989, sito in qualsiasi località del territorio nazionale (salvo nei casi previsti dall'art. 4 del presente avviso).
- I nuclei familiari che hanno in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente;
- Gli assegnatari di alloggi a canone sociale ai sensi della legge regionale 6 aprile 1989, n. 13, in quanto non titolari di contratti di locazione.
- Il contributo non è concesso qualora il contratto non sia intestato al richiedente, ancorché il titolare del contratto sia un componente del nucleo familiare.

Requisiti di carattere economico

Fascia A): ISEE corrente o ordinario (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS, **pari a € 15.908,10** (€ 611,85 * 13 * 2) per l'anno 2026, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%.

Fascia B): ISEE corrente o ordinario (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, pari ad **€ 17.131,00** rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24%.

Gli importi sopra citati si riferiscono all'annualità 2026. Per le annualità successive, il competente Servizio dell'Assessorato dei Lavori pubblici comunicherà gli importi aggiornati.

Non si prevede una soglia minima per l'accesso.

Parimenti, non sono previsti incrementi per situazioni di particolare debolezza sociale.

Art 4 - Casi particolari

Nel caso in cui il componente del nucleo familiare non abbia l'intera proprietà, l'adeguatezza dell'alloggio è valutata sulla base della relativa quota.

Nel caso di contratto intestato a più soggetti appartenenti a distinti nuclei familiari, la quota di canone riferibile a ciascun nucleo deve risultare dal contratto di locazione o da altra documentazione avente data certa e idonea a consentire al Comune la verifica della ripartizione del canone. La quota così individuata deve trovare corrispondenza nelle ricevute di pagamento o nella documentazione attestante il pagamento del canone. La quota così individuata deve

trovare corrispondenza nelle ricevute di pagamento o nella documentazione attestante il pagamento del canone. In mancanza di elementi oggettivi idonei a individuare la quota riferibile a ciascun nucleo familiare, il Comune non può riconoscere il contributo.

Il richiedente è ammesso al bando nel caso in cui, pur essendo titolare del diritto di proprietà, si trovi nell'impossibilità giuridica a godere del bene (ad esempio a causa di assegnazione della casa all'altro coniuge in sede di separazione).

In caso di decesso dell'intestatario, il contributo è riconosciuto in favore del nucleo residuo ovvero degli eredi, a condizione che sia formalizzato il subentro nel contratto di locazione e che sussista il possesso degli altri requisiti previsti dal presente bando.

La titolarità della nuda proprietà non è causa di esclusione.

Art 5 - Cumulabilità con altri contributi

È ammesso il cumulo tra il contributo di cui al Fondo in oggetto e altri benefici relativi al sostegno per le locazioni. Ai fini della determinazione e della liquidazione del contributo si applica quanto previsto dai successivi articoli 6 e 7.

In ogni caso, il cumulo complessivo non può superare l'ammontare del contributo spettante ai sensi della L. n. 431/1998.

Articolo 6 - Contributi concedibili

L'ammontare di contributo per ciascun richiedente varia a seconda della fascia reddituale di appartenenza:

Fascia A: l'ammontare di contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € 3.098,74;

Fascia B: l'ammontare del contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 24% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € 2.320,00.

Articolo 7 - Modalità di determinazione del contributo e riparto

Il contributo si determina sottraendo dal canone complessivamente dovuto nell'anno di riferimento, come sopra individuato, il canone considerato sopportabile in relazione all'ISEE del beneficiario. Il canone sopportabile è pari al 14% dell'ISEE per i nuclei rientranti nella Fascia A e al 24% dell'ISEE per i nuclei rientranti nella Fascia B. Il contributo così determinato non può in ogni caso superare l'importo massimo di € 3.098,74 per la Fascia A e di € 2.320,00 per la Fascia B.

Il contributo ammissibile sarà rideterminato in fase di liquidazione detraendo altri contributi o benefici percepiti dal richiedente per il pagamento del canone di locazione, ivi comprese le misure di sostegno economico erogate dall'INPS o da altri enti. Pertanto, il Comune, prima della liquidazione ai beneficiari, acquisirà la documentazione necessaria alla rideterminazione del contributo erogabile.

Se le risorse assegnate dalla Regione al Comune sono inferiori al fabbisogno comunicato, i benefici sono detratti dalla quota di contributo effettivamente liquidabile al beneficiario, in misura proporzionale.

Resta fermo che il cumulo complessivo non può superare l'ammontare del contributo spettante ai sensi della L. n. 431/1998.

Articolo 8 - Modalità e termini di presentazione della domanda

Le domande, compilate in ogni parte, sottoscritte e corredate da tutta la documentazione richiesta dovranno essere trasmesse improrogabilmente entro e non oltre il giorno **21.10.2026 alle ore 14:00.**

La domanda dovrà essere presentata **esclusivamente** attraverso la compilazione del modulo istanze on-line, accedendo tramite SPID al sito istituzionale del Comune di Sennori all'indirizzo:

<https://istanzeservizisociali.comune.sennori.ss.it>

Non sarà accettata nessuna altra modalità di trasmissione.

All'istanza di partecipazione dovranno essere obbligatoriamente allegati i seguenti documenti:

- Attestazione ISEE corrente o ordinario anno 2026;
- Copia del contratto di locazione con allegato il versamento dell'imposta di registro relativa all'intero anno 2026 (Mod. F23) o della documentazione relativa all'adesione al regime fiscale della "cedolare secca" ai sensi dell'art. 3 D.Lgs 23/2011;
- Accordo tra le parti (Mod. All.B);
- Copia del documento di identità valido, del richiedente;
- Codice IBAN (C/C bancario/postale, carte ricaricabili) sul quale si chiede l'accredito delle somme. Il citato codice potrà essere intestato ad una terza persona purché corredato dalla relativa delega e dalla carta d'identità del delegato.

L'erogazione del contributo è subordinata alla presentazione delle ricevute di pagamento del canone di locazione, con indicazione del numero e della data di emissione, marca da bollo per ogni ricevuta, a firma leggibile del locatore, ovvero fotocopia del bonifico di pagamento.

In caso di ricevuta unica, con marca da bollo, è necessario allegare fotocopia del documento del locatore o di chi quietanza.

N.B. Gli utenti che nell'arco dell'anno siano stati titolari di contratti di locazione in più di un comune, dovranno presentare istanza a tutti i comuni interessati secondo le modalità e le scadenze dagli stessi indicati.

Non sono ammesse domande relative al medesimo periodo in Comuni differenti. In tali casi, l'utente dovrà esprimere l'opzione per una delle due domande entro i termini assegnati dal Comune, pena l'inammissibilità di entrambe le domande.

Art. 9 - Predisposizione degli elenchi dei beneficiari

L'Ufficio comunale competente procederà all'istruttoria delle domande pervenute verificandone la completezza e il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al contributo. Provvederà quindi alla formazione degli elenchi provvisori degli ammessi per le rispettive fasce A e B.

Il Servizio Sociale procederà, altresì, a stilare l'elenco degli esclusi indicandone per ciascuno le motivazioni.

Gli elenchi degli ammessi verranno approvati con determinazione della Responsabile dell'Area Pedagogico educativa e socio assistenziale e verranno pubblicati sul sito istituzionale del Comune per 10 giorni consecutivi entro i quali si potranno presentare eventuali opposizioni. Saranno oggetto di valutazione i documenti pervenuti entro i termini per l'opposizione, purché relativi a condizioni possedute alla data di presentazione della domanda e dichiarate nella stessa.

Le opposizioni che perverranno oltre la data di scadenza non saranno prese in esame.

La collocazione in graduatoria non comporta automaticamente il diritto all'erogazione del contributo massimo teorico riconosciuto, restando la liquidazione subordinata all'effettivo trasferimento e all'entità delle risorse regionali.

La pubblicazione della graduatoria provvisoria degli aventi diritto e dell'elenco degli esclusi sostituisce la comunicazione personale di cui agli Artt.8 e 10 bis della Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per la tutela della privacy la graduatoria verrà pubblicata con l'indicazione della data e del numero

del protocollo. Pertanto i richiedenti sono invitati a richiedere la ricevuta di protocollo assegnato dall'ufficio al momento di presentazione della domanda.

Art. 10 - Determinazione della misura dei contributi e riparto delle risorse

Al fine di individuare gli aventi diritto e rilevare il fabbisogno comunale delle risorse finanziarie, il Comune applica le modalità generali di definizione dei contributi di cui Allegato alla Delibera di Giunta Regionale n.36/36 del 9.07.2025 e della Giunta Comunale n.142 del 28.08.2025, dando atto che l'ammontare del contributo per ciascun richiedente, è commisurato alla fascia reddituale di appartenenza e sarà riconosciuto nel rispetto dei limiti massimi di cui all'Art.3 dello stesso Allegato, senza ulteriore individuazione di soglie minime di accesso al contributo. In ogni caso, il contributo annuo non potrà essere superiore a:

- €3.098,74 per i nuclei familiari in possesso di un ISEE uguale o inferiore a **€15.688,40** (Fascia A);
- €2.320,00 per i nuclei familiari in possesso di un ISEE uguale o inferiore a **€16.828,00** (Fascia B)

Esempio modalità di calcolo del contributo annuo sulla base della fascia reddituale:

- **Fascia A**

ISEE del nucleo familiare = € 10.000,00

Canone annuo = € 3.600,00

Canone sopportabile = € 10.000,00 x 14% = € 1.400,00

Ammontare del contributo = canone annuo effettivo – canone sopportabile:

= € 3.600,00 - € 1.400,00 = € 2.200,00 (minore di € 3.098,74)

- **Fascia B**

ISEE del nucleo familiare = € 10.000,00

Canone annuo = € 3.600,00

Canone sopportabile = € 10.000,00 x 24% = € 2.400,00

Ammontare del contributo = canone annuo effettivo – canone sopportabile:

= € 3.600,00 - € 2.400,00 = € 1.200,00 (minore di € 2.320,00)

Esempio di calcolo dell'ammontare del contributo nel canone di contratto in due Comuni nel corso dell'anno:

- ISEE del nucleo familiare = € 10.000,00;
- canone sopportabile = € 10.000,00 x 14% = € 1.400,00;
- canone gennaio - marzo in Comune 1= € 1.000,00;

canone luglio - dicembre in Comune 2= € 2.600,00;

Totale canone annuo= 1.000,00+2.600,00=3.600,00;

ammontare massimo del contributo = canone annuo effettivo - canone sopportabile.

Pertanto:

- ammontare del contributo = € 3.600,00 - € 1.400,00 = € 2.200,00;
- Contributo Comune 1= $2.200 \times 1000 / 3600 = 611,11$;
- Contributo Comune 2= $2.200 \times 2600 / 3600 = 1.588,89$.

Eventuali somme residue nell'annualità di riferimento, derivanti da minori erogazioni ai beneficiari rispetto al fabbisogno dichiarato, possono essere ridistribuite dal Comune per soddisfare il fabbisogno residuo nella medesima annualità, esclusivamente entro il limite del contributo massimo ammissibile spettante a ciascun beneficiario. In nessun caso la

ridistribuzione può comportare la liquidazione di importi superiori a tale limite o essere utilizzata per coprire il canone di locazione eccedente il contributo spettante.

Nel caso in cui, all'esito della ridistribuzione di cui al periodo precedente, residuino economie non utilizzate nell'annualità di riferimento, il Comune è tenuto alla restituzione.

Art. 11 - Modalità di erogazione dei contributi

Il contributo in oggetto sarà erogato a seguito dell'assegnazione da parte dell'Assessorato Regionale competente dei fondi necessari e dal momento in cui le somme stanziare diverranno contabilmente disponibili.

Qualora i trasferimenti regionali fossero insufficienti a coprire l'intero fabbisogno, l'entità dei contributi spettanti sarà ricalcolata su base percentuale tra gli aventi diritto.

In ogni caso, il contributo massimo concedibile non potrà essere superato.

Nel caso di mancato pagamento di uno o più canoni o di provvedimenti di sfratto esecutivo in essere al momento della richiesta, il contributo potrà essere erogato al locatore interessato a sanatoria della morosità, soltanto in presenza di accordo tra le parti (Mod. All. B) corredato dalla delega di pagamento a favore del locatore sottoscritto per accettazione dal locatario.

In caso di decesso del beneficiario, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell'immobile e sulla base delle ricevute o di altra documentazione attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, è assegnato all'erede convivente che subentra nel contratto di locazione o agli eredi legittimi del *de cuius* a seguito di presentazione di successione ereditaria secondo le norme del codice civile.

I contributi spettanti saranno erogati in unica soluzione a conclusione dei controlli previsti dalla normativa statale e regionale in materia.

Nei casi di domande presentate in più comuni, una volta determinato l'importo, il contributo sarà liquidato, per la quota parte, da ciascun comune.

Art. 12 - Controlli e sanzioni

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n.445/2000 spetta all'Amministrazione Comunale procedere a idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese anche confrontando i dati con quelli in possesso del Sistema Informativo del Ministero delle Finanze, Agenzia delle Entrate, INPS, Catasto ecc.

Le verifiche sulla documentazione saranno effettuate su un campione pari al 10% delle domande ammesse estratto a sorte. L'elenco degli aventi diritto al contributo sarà trasmesso, con le modalità e i termini richiesti, agli Uffici della Guardia di Finanza, competenti per territorio, per i controlli previsti dalle Leggi vigenti.

Ferme restando le sanzioni penali, previste dall'art. 76 del D.P.R. n.445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici, e verrà pertanto escluso dall'elenco dei beneficiari. L'Amministrazione Comunale agirà per il recupero delle somme e ad ogni altro adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati.

Art. 13 - Informativa sul trattamento dei dati personali Regolamento UE N. 679/2016

Il Comune di Sennori, in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati personali conferiti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento-processo o allo svolgimento del servizio-

attività richiesta e, successivamente alla conclusione del procedimento-processo o cessazione del servizio-attività, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare e potranno essere comunicati ai soggetti espressamente designati come responsabili del trattamento.

Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (Artt. 15 e seguenti del RGPD). Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo (Garante Privacy) secondo le procedure previste.

Articolo 14 - Disposizioni finali

Per quanto non riportato nelle presenti disposizioni si fa riferimento alla normativa statale regionale e regolamentare in vigore.

Per informazioni e chiarimenti in merito al presente bando è possibile rivolgersi ai seguenti contatti: Ufficio amministrativo 3 - amm.sociale3@comune.sennori.s.it

Tel. 070.3049255

ALLEGATI:

All. 1) Avviso Pubblico

All. A) Modello Istanza

All. B) Accordo tra le parti

All. C) Deleghe

Sennori, 11.09.2026

La Responsabile dell'Area

Dott.ssa Alessandra Finà